

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE SCUOLE NAUTICHE
Deliberazione Consiglio Provinciale nn.92/55352 del 5-9-2001 (C.R.C.n.8745 del 19-9-01)

INDICE

<u>Art. 1 Oggetto</u>	<u>Art. 12 Disciplina dell'attività</u>
	<u>Art. 13 Scuole di istruzione per la nautica</u>
	<u>Art. 14 Autoscuole</u>
<u>Art. 2 Definizione</u>	<u>Art. 15 Decadenza dell'autorizzazione</u>
<u>Art. 3 Autorizzazione</u>	<u>Art. 16 Tassa di concessione</u>
<u>Art. 4 Domanda di autorizzazione</u>	<u>Art. 17 Trasferimento della sede</u>
<u>Art. 5 Requisiti del titolare</u>	<u>Art. 18 Tessera di riconoscimento</u>
<u>Art. 6 Requisiti di idoneità dei locali</u>	<u>Art. 19 Vigilanza</u>
<u>Art. 7 Materiale per le lezioni teoriche</u>	<u>Art. 20 Diffida</u>
<u>Art. 8 Unità da diporto</u>	<u>Art. 21 Sospensione autorizzazione</u>
<u>Art. 9 Attività di insegnamento presso le scuole nautiche</u>	<u>Art. 22 Revoca autorizzazione</u>
<u>Art. 10 Organico delle scuole nautiche</u>	<u>Art. 23 Sanzioni amministrative pecuniarie</u>
<u>Art. 11 Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica</u>	<u>Art. 24 Entrata in vigore</u>

ART. 1
Oggetto

1. Il presente atto disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza tecnico-amministrativa sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia dal combinato disposto del D.P.R. n. 431/97 recante il Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, del D.Lgs. n. 112/98 nonché della L.R. n. 3/99.

ART. 2
Definizione

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente e presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
3. Per gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal D.M. 19/08/91, n. 389, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 431/97. La vigilanza tecnico-amministrativa sugli stessi è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17/05/95, n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo art. 14.
5. La sede principale della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato

l'ufficio di segreteria.

6. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

ART. 3

Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Ferrara qualora la sede principale sia posta sul territorio provinciale, previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.

2. L'autorizzazione può essere richiesta per:

a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 431/97;

b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 431/97.

ART. 4

Domanda di autorizzazione

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione alla Provincia.

2. La domanda, redatta in carta legale o resa legale e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;

b) denominazione della scuola;

c) localizzazione della sede principale;

d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.

3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;

b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;

c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

d) di un amministratore per ogni altro tipo di società;

4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) attestato di versamento, a favore della Provincia, di L.21.000, per diritti fissi, rimborsi, ecc.

All'importo sopradetto deve essere aggiunto quello corrispondente ad una marca da bollo da applicare sull'atto di autorizzazione. Per le autorizzazioni per il rilascio delle quali sia richiesta una verifica degli uffici provinciali, anche mediante sopralluogo, dovrà essere aggiunto l'ulteriore importo di £. 60.000 per spese di istruttoria, sopralluoghi, ecc.

b) attestato di versamento della tassa di CC.GG. di cui all'art. 22, n. 8, del D.M. 28/12/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 5;

d) tabella delle tariffe in duplice copia;

e) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia edilizia, igiene e sicurezza;

f) planimetria quotata in scala 1:50, in duplice copia, di cui una bollata, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;

g) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 7;

h) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:

- polizze assicurative;

- libretti di immatricolazione;

- contratti di acquisto;
 - contratti di leasing;
 - certificazione del pagamento degli oneri fiscali;
- i) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a £. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:
- Aziende o Istituti di credito;
 - Società finanziarie con capitale non inferiore a 5 mld;
- l) l'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di £. 50.000.000 deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317/95 relativo alle autoscuole.
5. La Provincia provvederà ad istruire la domanda ed a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.
6. La Provincia provvede sulla richiesta entro 60 giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

ART. 5

Requisiti del titolare

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
 - b) avere compiuto gli anni 21;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/88, n. 327, e dalla legge 31/05/65, n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - e) essere fornito di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
 - f) avere la capacità finanziaria di cui all'art. 4.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere posseduti:
 - a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.
4. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
 - a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
 - c) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
 - d) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 7.
 - e) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico.

ART. 6

Requisiti di idoneità dei locali

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1.50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza.
4. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
 - d) almeno 4 tavoli da carteggio.

ART. 7

Materiale per le lezioni teoriche

1. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - A. STRUMENTI
 - Bussola marina e sestante;
 - barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
 - strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).
 - B. SUSSIDI
 - Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
 - carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
 - carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
 - tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
 - carte di analisi meteorologica;
 - rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
 - rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
 - modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
 - rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
 - rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
 - rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
 - rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);

- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;

- elenco dei fari e segnali da nebbia;

- portolano del Mediterraneo;

- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

3. I sussidi di cui alla precedente lett. B con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

ART. 8

Unità da diporto

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza inferiore a ml. 24, rispettivamente:

1. entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;

2. senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 ml o, in alternativa, di una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 ml ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.

3. Il capo del compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di cui al precedente art. 3, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.

4. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia.

ART. 9

Attività di insegnamento presso le scuole nautiche

1. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

2. Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unità da diporto che devono condurre.

ART. 10

Organico delle scuole nautiche

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico oppure uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni.

2. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

3. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il

regolare funzionamento della stessa.

ART. 11

Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione contenente: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito.

ART. 12

Disciplina dell'attività

1. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Ferrara;
- e) la firma del titolare della scuola;
- f) l'orario delle lezioni teoriche;
- g) i periodi di chiusura della scuola.

ART. 13

Scuole di istruzione per la nautica

1. Alle persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 431/97, in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione o dell'art. 26 della legge 11/02/71, n. 50, che gestiscono scuole di istruzione per la nautica, la Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.

ART. 14

Autoscuole

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

ART. 15

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade:

- a) per decesso o fallimento del titolare;
- b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
- c) per rinuncia espressa del titolare;
- d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - 1. il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - 2. la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 3. La sospensione dell'attività, previamente autorizzata, non può eccedere i mesi 6;
- e) per revoca disposta dalla Provincia.

ART. 16

Tassa di concessione

- 1. La tariffa della tassa CC.GG. per il rilascio dell'autorizzazione è regolata dall'art. 22, n. 8 del D.M. 28/12/95, salvo diverse disposizioni.
- 2. Nulla è dovuto per rinnovo annuale, salvo diverse disposizioni.

ART. 17

Trasferimento della sede

1. Il trasferimento della sede, in ambito provinciale, sarà consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali.
2. Il trasferimento della sede non comporta la revoca dell'autorizzazione.

ART. 18

Tessera di riconoscimento

1. Il titolare, i soci ed il personale dipendente, per accedere agli uffici pubblici, dovranno dotarsi di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia, in ottemperanza alla C.M. n. 1888/4307 del 24/06/93, nonché alla Circ. U.P.I. n. 0328.20 del 11/03/94, contro rimborso di £. 5.000 per ciascuna tessera, corrispondenti alle spese vive sostenute, adeguabili con deliberazione della G.P. al variare delle materie prime.

ART. 19

Vigilanza

1. la vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:
 - a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
 - b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.;
 - c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
 - d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.
2. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia tramite il personale all'uopo autorizzato.

ART. 20

Diffida

1. Il Dirigente provinciale del Settore Mobilità, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica o di inosservanza delle tariffe approvate dalla Provincia, diffida il titolare o il legale rappresentante con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

ART. 21

Sospensione autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando:
 - a) l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, rispettivamente, dal direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. ovvero dall'autorità marittima;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. ovvero dall'autorità marittima.

ART. 22

Revoca autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
 - b) vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

ART. 23

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è regolata dalla legge 24/11/81, n. 689.
2. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando ed alla condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.

3. Ove siano accertati gravi abusi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. La medesima sanzione si applica ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute.
4. Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.
5. Ogni altra irregolarità è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.